

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 109
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco Adamello Brenta ed il Comune di Denno per l'effettuazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione dell'area del Parco ricadente nel territorio comunale.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRE**
del mese di **AGOSTO** alle ore **18:00**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale Signor RIZZI dott. MICHELE.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco Adamello Brenta ed il Comune di Denno per l'effettuazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione dell'area del Parco ricadente nel territorio comunale.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

nell'ambito delle attività istituzionali seguite dall'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, consolidate nel corso degli anni seguenti alla sua istituzione, assume particolare rilevanza l'effettuazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio, costituite dal patrimonio fisico di sentieri alpini e di altri sentieri di montagna, percorsi escursionistici a tema, punti e aree panoramiche e di sosta per i fruitori del territorio.

Una consistente parte di tale patrimonio ricade sul territorio e in proprietà dei Comuni e delle ASUC all'interno dell'area protetta.

In particolare il patrimonio sentieristico è costituito sia da sentieri alpini, classificati tali ai sensi dell'art. 8 della Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, sia da altri sentieri di montagna.

La numerosità dei sentieri ricadenti nell'area a parco naturale e il loro sviluppo planoaltimetrico ne rende difficoltosa la costante manutenzione per i Soggetti proprietari o comunque titolari di essa ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Parco Naturale Adamello Brenta riveste un ruolo importante per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, nonché l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione, così come stabilito dalla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura".

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della Legge in parola, "Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione previsti dalla programmazione annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a costituire un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di diritto privato".

L'Ente Parco provvede all'esecuzione, in amministrazione diretta di lavori e di opere di manutenzione, nonché di attività funzionali e connesse alla conservazione e alla valorizzazione del territorio, alla promozione dell'educazione ambientale e alla ricerca scientifica.

Dal 2006 il Parco Naturale Adamello Brenta ha instaurato una collaborazione con gli Enti proprietari del Territorio per la manutenzione di sentieri, permettendo di aumentare, grazie alla compartecipazione finanziaria degli enti in parola, la disponibilità di manodopera e di mezzi dedicati dall'Ente Parco a questo specifico settore di intervento.

Con nota prot. n. 1917 dd. 21.04.2021 l'Amministrazione comunale ha richiesto al Parco Naturale Adamello Brenta di definire una convenzione al fine di demandare al Parco stesso la realizzazione di alcuni interventi sul territorio del Comune di Denno.

Con nota prot. n. 1738 dd. 29.03.2022 il Parco Naturale Adamello Brenta ha comunicato la propria disponibilità a stipulare la convenzione di cui al precedente paragrafo il cui schema, a seguito di successivi incontri con l'Amministrazione, è stato trasmesso successivamente con nota e-mail dd. 22.04.2022, registrata al protocollo comunale n. 4065 dd. 29.07.2022.

Ai sensi dell'art. 16bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Legge provinciale sull'attività amministrativa", i comuni possono affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni. Gli atti di affidamento

di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Condivisa la necessità di sottoscrivere lo schema di convenzione trasmessa dal Parco Naturale Adamello Brenta, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dando atto che la quota a carico del Comune di Denno quale compartecipazione finanziaria alle spese di realizzazione di quanto richiesto dall'Amministrazione è prevista in Euro 29.400,00, pari alla metà del costo effettivo degli interventi, importo che trova adeguata previsione e copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2022 e del pluriennale 2022 – 2024.

Si rileva che, in ogni caso, sussisterebbero le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta ai sensi dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm. "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni". Detto articolo consente, fino al termine del 30.06.2023, di procedere in affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia di Euro 139.000,00, stabilita all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021.

Ciò PREMESSO E CONSIDERATO

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che i predetti lavori di valorizzazione delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio risultano quanto mai indispensabili in un'ottica di valorizzazione ambientale e promozione turistica della località e che la collaborazione dell'Ente Parco consente la loro realizzazione con evidenti economie di spesa per l'Amministrazione comunale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione proposta dal Parco Naturale Adamello Brenta, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTA la deliberazione giuntale n. 95 dd. 28.06.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – obiettivi gestionali;

VISTA la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 e ss.mm. di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 23 marzo 2020 e ss.mm. avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere l'avvio degli interventi in oggetto

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, lo schema di convenzione tra l'Ente Parco Adamello Brenta ed il Comune di Denno per la realizzazione lavori di valorizzazione delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio comunale, composto di n. 11 (undici) articoli nel testo che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, secondo il seguente cronoprogramma:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO	CAPITOLO
2022	29.400,00	3121

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Provincia autonoma di Trento

Prot. n.

(SCHEMA DI) CONVENZIONE

TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI DENNO PER LA EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELL'AREA A PARCO.

Tra le seguenti Parti:

- sig., nato a, il....., il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Denno, con sede in....., Via/Piazza/Loc., n. ... , nella sua qualità di.....;
- dott. Cristiano Trotter, nato a Mezzano (TN), il 27 novembre 1964 e domiciliato per la sua carica in Strembo, presso il Parco Naturale Adamello - Brenta, con sede in Strembo, Via Nazionale n. 24, codice fiscale n. 95006040224 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore pro tempore, investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'Ente medesimo ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;

premesse e considerato che:

- nell'ambito delle attività istituzionali seguite dall'Ente Parco naturale Adamello Brenta, consolidatesi nel corso degli anni seguenti alla sua istituzione, assume particolare rilevanza la effettuazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio, costituite dal patrimonio fisico di sentieri alpini e di altri sentieri di montagna, percorsi escursionistici a tema, punti e aree panoramiche e di sosta per i fruitori del territorio, ecc.;
- una consistente parte di tale patrimonio ricade sul territorio e in proprietà dei Comuni e delle ASUC all'interno dell'area protetta;
- in particolare il patrimonio sentieristico è costituito sia da sentieri alpini, classificati tali ai sensi dell'art. 8 della Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, sia da altri sentieri di montagna;
- la numerosità dei sentieri ricadenti nell'area a parco naturale e il loro sviluppo plano-altimetrico ne rende difficoltosa la costante manutenzione per i Soggetti proprietari o comunque titolari di essa ai sensi della vigente normativa in materia;
- risulta inoltre opportuna una cura attenta delle aree interessate dall'attraversamento con strutture sentieristiche nonché di altre aree rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, diretta a coniugare la valorizzazione del territorio a fini sociali e turistici, con la conservazione dei valori ambientali presenti in esso;

- l'Ente Parco e i Soggetti proprietari delle infrastrutture concordano sulla opportunità di individuare uno specifico strumento convenzionale di collaborazione tra enti, finalizzato ad una efficace programmazione degli interventi manutentivi e di valorizzazione del territorio, attraverso anche la compartecipazione finanziaria alla spesa relativa;
- risulta opportuno in tal senso individuare di comune accordo una serie di infrastrutture, in ordine alle quali garantire la manutenzione periodica e la effettuazione di interventi di valorizzazione connessi, con ciclo quinquennale;
- l'articolo 16 bis della L.P. n. 23/1992 prevede la possibilità, tra le forme di collaborazione fra istituzioni, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con tale strumento convenzionale, le Amministrazioni possono organizzare una programmazione complessiva di intervento, anche a medio termine, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo inoltre - avvalendosi delle forme di controllo sulla attuazione dell'atto - il perseguimento di interventi omogenei e coerenti con i propri strumenti programmatori e di indirizzo nel settore di interesse;
- dato atto che il Comune di DENNO con nota prot. di data ha aderito alla proposta del Parco di partecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e di valorizzazione, nei termini sopra illustrati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta;

tutto ciò premesso e considerato

in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. di data e alla deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n. di data che hanno autorizzato la stipula del presente atto, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Le premesse e le considerazioni al presente atto convenzionale formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. Il Comune Denno, per brevità di seguito denominato Comune come sopra rappresentato, e l'Ente Parco Naturale Adamello -Brenta, in seguito per brevità denominato Ente Parco, concordano di procedere alla effettuazione di una serie di interventi di manutenzione della rete sentieristica e di ulteriori interventi di valorizzazione del territorio, ricadente nell'ambito amministrativo di competenza, secondo le modalità operative e compartecipando alla spesa, nei termini di cui ai seguenti articoli.

Art. 2 – Programmazione degli interventi

1. Nel corso del periodo quinquennale di vigenza della presente convenzione, le Parti concordano un programma di interventi, da effettuare nel periodo ricompreso tra i mesi di aprile e novembre, avvalendosi dello schema di prospetto allegato al presente atto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - a) manutenzione ordinaria di sentieri alpini e di altri sentieri di montagna;
 - b) opere di straordinaria manutenzione dei sentieri di cui alla lettera a);
 - c) interventi di recupero, sistemazione, manutenzione e valorizzazione di altre infrastrutture ed aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale.
3. Il programma di interventi di cui al comma 1, fermo restando il livello di compartecipazione alla spesa e le modalità di quantificazione della stessa, può essere aggiornato od integrato nel corso di vigenza della convenzione, sulla scorta di atto sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore dell'Ente Parco.
4. Modifiche od integrazioni diverse da quelle di cui al comma 3 dovranno costituire oggetto di approvazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 3 - Tipologia degli interventi: manutenzione ordinaria dei sentieri

1. Relativamente alla manutenzione ordinaria dei sentieri, l'Ente Parco eseguirà di norma un solo intervento di manutenzione ordinaria, nell'arco di validità della presente convenzione, secondo le tipologie indicate nel seguito al presente articolo.
2. Il Parco, nel pieno rispetto ed in conformità al proprio manuale tipologico, nonché alle regole di esecuzione indicate nel volume "SENTIERI SUI MONTI DEL TRENINO" della SAT, provvede con mezzi e personale propri alla manutenzione ordinaria della sede di calpestio dei sentieri, comprendente:
 - sfalcio;
 - decespugliamento laterale;
 - spietramento;
 - regimazione delle acque meteoriche o di superficie, con realizzazione di deviatori taglia – acqua;
 - realizzazione di gradini in pietra o in legno;
 - rifacimento di staccionate fatiscenti;
 - realizzazione di piccole opere in legno o pietra per rendere attraversabili zone umide o rivoli.
3. Relativamente agli interventi su sentieri alpini iscritti nell'elenco provinciale a titolarità della SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), il Comune dovrà preventivamente acquisire il parere positivo alla esecuzione dei lavori da parte della stessa.
4. Rimane comunque in capo alla SAT o al diverso Soggetto titolare del sentiero, l'onere di provvedere alla segnatura dei sentieri mantenuti mediante segnaletica

orizzontale e verticale.

Art. 4 - Tipologia degli interventi: manutenzione straordinaria dei sentieri

1. Per opere di manutenzione straordinaria dei sentieri, ai soli fini della presente convenzione, si intendono le seguenti lavorazioni:
 - rifacimento di eventuali manufatti di una certa rilevanza tipo passerelle pedonali, ponticelli carrabili, ecc.
 - opere di sostegno tipo "bragher", ecc.
 - disaggi, reti o altre opere paramassi, ecc.,
 - altre opere non rientranti nella manutenzione ordinaria.
2. Il programma di interventi di cui al precedente articolo 2, può individuare opere di manutenzione straordinaria da realizzare su specifici tratti di sentiero. Il programma medesimo individua la spesa massima che le Parti intendono assegnare alle medesime, quantificata in linea tecnica sulla scorta della descrizione e della natura delle lavorazioni da effettuare e sulla possibilità di ottenere contributi in conto capitale in riferimento a leggi di settore.

Art. 5 - Tipologia degli interventi: interventi di recupero, sistemazione, manutenzione e valorizzazione

1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, il programma di interventi di cui al precedente articolo 2 può individuare ulteriori opere e lavorazioni, di comune accordo ritenute rilevanti dalle Parti nell'ottica del recupero, sistemazione, manutenzione e valorizzazione di infrastrutture ed aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale.
2. A mero titolo esemplificativo, rientrano nelle opere di cui al comma 1:
 - manutenzione ordinaria e/o straordinaria di specifici tratti stradali ritenuti rilevanti ai fini della fruibilità delle aree e in presenza di servizi direttamente curati dall'Ente Parco nell'ambito della gestione di progetti particolari (mobilità sostenibile, centri visitatori, attività al pubblico, ecc.);
 - cura e manutenzione di punti specifici di osservazione, aree di ristoro, percorsi diversi da sentieri, ecc.;
 - realizzazione di progetti di non rilevante impatto finanziario, comprensivi di eventuali piccole infrastrutture, comunque dedicate alla valorizzazione e alla conservazione del territorio e a favorire la corretta fruizione del bene ambientale.
3. Il programma di cui al precedente articolo 2 individua la spesa massima che le Parti intendono assegnare alle opere di cui al comma 2, quantificata in linea tecnica sulla scorta della descrizione e della natura delle lavorazioni da effettuare.
4. Gli interventi e le opere di cui al presente articolo 5 e di cui al precedente articolo 4, sono realizzate dall'Ente Parco, il quale potrà avvalersi sia del sistema in economia in amministrazione diretta, sia mediante affidamento di contratti di cottimo o

di appalto a soggetti esterni. L'Ente Parco, laddove necessario, cura anche le fasi di progettazione e di direzione lavori degli interventi.

Art. 6 – Modalità di definizione dei costi e compartecipazione finanziaria

1. La quantificazione e la compartecipazione delle Parti alla copertura della spesa necessaria alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono differenziate a seconda della natura delle lavorazioni, con le modalità di seguito specificate:

A. manutenzione ordinaria dei sentieri

Il costo degli interventi viene definito in via forfetaria in termini di giornate lavorative. Detto costo viene fissato in € 210,00 per ogni giornata, ed è comprensivo di manodopera, materiali e attrezzature, beni di consumo, utilizzo ed ammortamento mezzi d'opera, ed eventuali prestazioni di terzi. Di tale costo, una quota pari ad € 105,00 viene assunta in capo all'Ente Parco e la rimanente quota pari ad € 105,00 viene assunta in capo al Comune.

Il costo complessivo delle attività di manutenzione ordinaria dei sentieri viene quindi individuato nel programma degli interventi, allegato al presente atto, e risulta dal numero di giornate lavorative dedicate, rapportato al costo unitario sopra indicato. Il numero di giornate lavorative dedicate è riferito all'intera vigenza quinquennale della convenzione, indipendentemente dalla ripetibilità degli interventi anche in più anni di vigenza.

B. manutenzione straordinaria dei sentieri

Il costo dei singoli interventi indicati nel programma allegato, viene definito a corpo, di comune accordo tra le Parti. Il computo complessivo della spesa, definito in linea tecnica dalle Strutture dell'Ente Parco, costituisce altresì il limite massimo di spesa alla quale le Parti compartecipano.

Nel caso in cui le opere siano in parte o per intero eseguite in amministrazione diretta, il costo per giornata lavorativa corrisponde a quello definito sopra sub lettera A.

Il costo complessivo, nonché limite di spesa ammessa, ricomprende altresì eventuali oneri per affidamenti esterni, per cottimo, appalto di opere, appalto di servizi, perizie geologiche, progettazione, direzione lavori.

Di tale costo, una quota pari al 50% della spesa effettiva viene assunta in capo all'Ente Parco e la rimanente quota pari al 50% viene assunta in capo al Comune.

Fermo restando il limite massimo di spesa ammessa, il costo complessivo del singolo intervento formerà oggetto di apposita rendicontazione finale, redatta dall'Ente Parco e trasmessa al Comune, al termine dei lavori.

C. Altri interventi di conservazione e valorizzazione

Il costo degli interventi di cui al precedente articolo 5 viene definito con le modalità di cui alle precedenti lettere A. o B., in relazione alla natura degli stessi e alla riconducibilità ad opere di ordinaria o straordinaria manutenzione o diverse.

Anche per questi interventi, una quota pari al 50% della spesa effettiva viene assunta in

capo all'Ente Parco e la rimanente quota pari al 50% viene assunta in capo al Comune/ASUC.

Art. 7 – Modalità di versamento delle compartecipazioni finanziarie

1. Relativamente alla manutenzione ordinaria dei sentieri di cui al precedente articolo 6, lettera A., il Comune riconosce, a titolo di trasferimento per la realizzazione di investimenti, la quota a proprio carico del costo degli interventi, liquidando a favore dell'Ente Parco cinque quote di uguale importo, per ciascuno degli anni di vigenza della convenzione, entro il mese di giugno. L'Ente Parco provvederà comunque, entro la fine dell'anno in corso, a trasmettere al Comune, una nota di resoconto delle giornate lavorative svolte nell'esercizio.
2. Relativamente alla manutenzione straordinaria dei sentieri, come anche agli altri interventi, di cui al precedente articolo 6, lettere B. e C., il Comune riconosce, a titolo di trasferimento per la realizzazione di investimenti, la quota a proprio carico del costo effettivo di ciascun intervento realizzato, a seguito della trasmissione da parte dell'Ente Parco del rendiconto della spesa effettiva sostenuta. La liquidazione della quota a carico del Comune deve avvenire entro due mesi dal ricevimento del citato rendiconto.
3. Il versamento delle quote a carico del Comune sul C/C n. 000001475801 istituito presso l'Agenzia di Pinzolo della UniCredit S.p.A. tesoriere dell'Ente Parco codice IBAN IT52V0200835260000001475801.

Art. 8 - Responsabilità

1. Relativamente alla titolarità degli interventi di cui alla presente convenzione, le Parti danno atto di quanto segue.
 - A) Per sentieri SAT:
 - a) l'obbligo di custodia e vigilanza sui sentieri in questione rimane in capo alla SAT anche nel periodo di validità della presente convenzione;
 - b) per i sentieri oggetto di manutenzione ordinaria il Parco esegue esclusivamente la manutenzione del tracciato (fondo), il decespugliamento, l'eventuale sfalcio, la sramatura, nonché la sistemazione dei deviatori taglia acqua. Eventuali altri interventi quali nuove staccionate, l'ubicazione e le modalità di posa dei cartelli segnaletici da installare lungo i sentieri, dovranno essere prescritte dalla SAT o dall'Ente proprietario, previo sopralluogo con un loro rappresentante; il Parco è di fatto mero attuatore degli interventi dal medesimo richiesti;
 - c) a fronte della titolarità dei sentieri in capo alla SAT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.P. 15 marzo 1993 n. 8, la stessa rimane unica custode del patrimonio sentieristico iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 della stessa legge ed inserito nel perimetro del Parco. L'Ente Parco segue esclusivamente la manutenzione ordinaria del piano di calpestio, non entrando in merito alla sicurezza del sentiero da frane, crolli di pietre o alberi adiacenti, il cui controllo

ed eventuali provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica rimane in capo alla SAT ponendosi nella posizione di garanzia di protezione e di controllo;

- d) le responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che possano verificarsi a carico degli addetti del Parco, durante i lavori previsti nella presente convenzione rimangono in capo al Parco stesso.

B) Per Sentieri non accatastati né in capo al Parco né alla SAT:

- a) l'obbligo di custodia e vigilanza sui sentieri in questione rimane in capo all'Ente proprietario anche nel periodo di validità della presente convenzione;
- b) il Parco esegue esclusivamente la manutenzione ordinaria del piano di calpestio, non entrando in merito alla sicurezza del sentiero da frane, crolli di pietre o alberi adiacenti, il cui controllo ed eventuali provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica rimane in capo all'Ente proprietario ponendosi nella cosiddetta posizione di garanzia di protezione e di controllo;
- c) ad eccezione degli interventi di manutenzione del tracciato (fondo), del decespugliamento, dello sfalcio e della sramatura, nonché della sistemazione dei deviatori taglia acqua, la eventuale costruzione di nuovi muretti o di nuove staccionate, nonché la sostituzione di quelle eventualmente esistenti, la medesima ubicazione e le modalità di posa dei cartelli segnaletici di pericolo, da installare lungo i sentieri, dovranno essere prescritte dal Comune proprietario in quanto l'Ente Parco è di fatto mero attuatore degli interventi al medesimo richiesti;
- d) relativamente alla apposizione di cartelli segnaletici, evidenzianti ipotetiche situazioni di pericolo, lungo il sentiero, l'Ente Parco provvederà alla relativa installazione ma le scelte concernenti la loro localizzazione e la tipologia di rischio, da segnalare di volta in volta, vengono operate dal Comune/Asuc proprietario del sentiero stesso e non dal Parco.

C) Per i sentieri accatastati in capo al Parco è il Parco responsabile.

Art. 9 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, decorrente dalla data di definitiva sottoscrizione e avente comunque termine il giorno 31 dicembre 2025.
2. Non è ammessa la proroga o il rinnovo tacito della convenzione.

Art. 10 - Foro competente

1. La competenza per ogni controversia sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione è del foro di Trento.
2. Le parti, tuttavia, si impegnano, ove intervenga contenzioso di ogni specie, a dirimere la vertenza mediante incontri dialettici tra i massimi organi delle due istituzioni.

Art. 11

Registrazione e spese

1. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'assolvimento di tale imposta avverrà ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) mediante contrassegno telematico rilasciato in data....., ora....., numero identificativo apposto su copia dell'atto....
4. Il presente Accordo tra pubbliche amministrazioni viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Strembo,

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Il Direttore

dott. Cristiano Trotter

COMUNE DI DENNO

Il Sindaco/ Segretario

**ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
COMUNE DI DENNO**

ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELL'AREA A PARCO

**Programma degli interventi e determinazione costi
Anni 2022-2025**

A. Manutenzione ordinaria di sentieri

Codice sentiero	Tratto sentiero	Km.	Giornate nei 4 anni
O368	manutenzione tratto sentier O368 Malga Arza - Rifugio Doss de la Quarta	3,00	60
O330	manutenzione tratto iniziale sentiero O330 località Piné	1,00	50
TOTALE		11,1	110

B. Manutenzione straordinaria di sentieri

Codice sentiero	Tratto sentiero	Km.	Giornate nei 5 anni
TOTALE			

C. Interventi di recupero, sistemazione, manutenzione e valorizzazione di altre infrastrutture ed aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale

Tipologia di intervento e descrizione delle opere	Giornate nei 4 anni
sistemazione punti fuoco Malga Arza	30
recupero e valorizzazione punto di interesse "Madonna delle Scalacce"	45
sistemazione del punto di interesse "Cappella dell'Ivo" sopra Malga Arza	45
manutenzione e disboscamento rampe laterali tratto finale strada di Malga Arza da Rifugio Fontana al Parcheggio Arza	50
TOTALE	170

N. giornate complessivo =	g/u 280
Costo complessivo 280 g/u x 210 €/(gxu) =	€ 58.800,00
Costo in 4 anni a carico del Comune € 58.800,00/2 =	€ 29.400,00
Costo annuo a carico del Comune € 29.400,00/4 =	€ 7.350,00

Ripartizione spesa a carico del Comune di Denno

Anno	Data pagamento	Importo
2022	30/06/2022	€ 7.350,00
2023	30/06/2023	€ 7.350,00
2024	30/06/2024	€ 7.350,00
2025	30/06/2025	€ 7.350,00

Strembo,

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Il Direttore

dott. Cristiano Trotter

COMUNE DI DENNO

Il Sindaco/Segretario
